CAMERA DEI DEPUTATI N. 2621

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MARTINI MARIA ELETTA, BIANCHI GERARDO, SISTO, BOFFARDI INES, GIORDANO, SCOTTI, RAUSA

Presentata il 26 giugno 1970

Abilitazione all'esercizio dell'odontoiatria e protesi dentaria

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il problema dell'assistenza dentistica, per la cui migliore soluzione tanti parlamentari si sono impegnati nelle diverse legislature che si sono succedute nello Stato repubblicano, presenta, in questo momento, notevole tensione ed esasperazione. L'urgenza della sua soluzione è quindi sottolineata dall'opinione pubblica del paese, che richiede si dia finalmente una risposta adeguata all'esigenza di una assistenza dentistica ampia, moderna ed accessibile a tutti i cittadini.

Una spinta energica alla soluzione urgente del problema in parola è venuta, in questi ultimi tempi, dalle disposizioni del Trattato della CEE relative alla libertà di stabilimento e delle prestazioni professionali, e del programma per il servizio sanitario nazionale.

Le deficienze e le carenze del settore dell'assistenza dentistica sono ammesse ora, sia pure con molte riserve – a seguito dell'intervento del Comitato sociale della CEE sul problema, con proposte per la liberalizzazione dell'attività professionale dei dentisti nei sei paesi della CEE e per la formazione dei dentisti stessi in Italia – anche dagli ambienti ufficiali delle associazioni dei medici dentisti italiani, che avevano fino ad ora ritenuta intoccabile la legislazione italiana in materia.

Ed è invece a questa legislazione che risalgono le deficienze e carenze, gravissime, della situazione dell'assistenza dentistica nel nostro paese, alla legge 31 marzo 1912, n. 298 sull'obbligo della laurea in medicina per l'esercizio dell'odontoiatria, ed alla legge 23 giugno 1927, n. 1264 sulla disciplina delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie e regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334, regolamento per la esecuzione della legge n. 1264 stessa.

Con queste leggi, non soltanto si stabiliva e si sanzionava una condizione di privilegio per i pochi medici-dentisti esistenti ma si impediva, in modo forse impensabile ed inimmaginabile all'epoca della loro emanazione, qualsiasi progresso nel campo della salute dentale dei cittadini.

Infatti il numero dei medici dentisti risulta del tutto inadeguato di fronte al naturale aumento della popolazione italiana, quasi

raddoppiata dal 1912 all'epoca presente – ed il personale ausiliario dentistico (infermiere dentale, igienista dentale, infermiera scolastica) è del tutto inesistente.

Il tecnico professionista dentale, qualificato artigiano meccanico dentista, è stato allontanato dallo studio dell'odontoiatra ed è stato giudicato pericoloso per la salute pubblica.

Si fece, si è fatto e si fa fronte alla suddetta situazione, con l'attività, non ammessa dalla legge e tollerata per lo stato di necessità dalle pubbliche autorità, dei tecnici dentali, degli odontotecnici, in gabinetti dentistici di loro proprietà; dobbiamo dire che questa attività, in alcune zone del paese, costituisce l'unica forma esistente di assistenza odontoiatrica.

L'applicazione delle disposizioni della CEE sulla liberalizzazione nell'ambito della CEE delle attività dei vari professionisti, in particolare di quelli del settore dentistico, e l'attuazione del Servizio sanitario nazionale, stanno ora obbligando governanti, parlamentari e operatori del settore dentale a provvedere con urgenza alla riforma di tutto il settore dell'assistenza dentistica in Italia.

Viene da tutti riconosciuta la necessità di iniziativa, di istituti che consentano più larga, più massiccia immissione nel settore, di sanitari laureati dentali, conforme alle indicazioni precise del comitato sociale della CEE al riguardo.

Le proposte del suddetto comitato della CEE prevedono l'estensione all'Italia del tipo di preparazione, dell'ordinamento scolastico, vigenti nei paesi della CEE stessa, e cioè la facoltà di odontoiatria.

La maggioranza degli appartenenti alla categoria dei medici dentistici specialisti italiani, che è organizzata dalla AMDI, sostiene invece l'opportunità di istituire una laurea, così detta differenziata, in odontoiatria, nell'ambito della facoltà di medicina.

È evidente che, qualunque sia il provvedimento che verrà adottato, non potrà fare il miracolo di moltiplicare, al momento, il numero dei dentisti italiani.

Occorreranno degli anni, prima che si possano cominciare a constatare le conseguenze dell'attuazione delle nuove normative scolastiche per la formazione dei laureati dentisti.

I medici specialisti dentisti italiani sarebbero appena 5.000 (diciamo sarebbero perché a tutt'oggi nemmeno il Ministero della sanità lo sa, nonostante il tentativo di elaborare statistiche attendibili degli addetti al settore dentistico, medici e odontotecnici).

La percentuale ottimale suggerita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità è di un odontoiatra ogni mille abitanti: occorrerebbero già oggi 54.000 odontoiatri in Italia, con la popolazione attuale di 54 milioni; lo stesso fabbisogno risulterà dalla istituzione del Servizio Sanitario Nazionale, la cui articolazione fondamentale, l'Unità Sanitaria Locale, prevede i Distretti Residenziali e Speciali (Scolastici e Aziendali), con i relativi Poliambulatori, comprendenti anche il Servizio Odontoiatrico.

Questa la carenza dell'assistenza dentistica del nostro paese.

E se questa è la realtà, è evidente che ben legittimate sono le preoccupazioni dei medici dentisti italiani per il prevedibile trasferimento in Italia, all'atto dell'entrata in vigore delle già menzionate disposizioni CEE sulla libertà di stabilimento e delle prestazioni, dei dentisti delle altre nazioni della CEE, laureati o diplomati, con titoli di studio universitari o senza alcun titolo di studio, com'è il caso dei dentisti pratici tedeschi.

Ben legittima risulta, pertanto, in queste condizioni, una disposizione di legge che autorizzi gli odontotecnici italiani anziani (che da tempo, con la benevola tolleranza dell'autorità, esercitano l'attività professionale in gabinetti dentistici di loro proprietà) all'esercizio della professione della odontoiatria e della protesi dentaria.

Questa disposizione, in via eccezionale, è da attuarsi con le indispensabili cautele, quali accertamenti dei titoli, esami di idoneità ed anche eventuali corsi di aggiornamento.

Questa disposizione di sanatoria, oltre che rispondere all'obbiettiva situazione di estrema carenza dell'assistenza dentistica italiana, eviterebbe pure che si verificasse la situazione assurda di pratici dentisti stranieri, che venuti in Italia, senza alcun titolo di studio (o comunque con una formazione scolastica identica nel migliore dei casi a quella degli odontotecnici italiani) valendosi della vigente legislazione italiana in merito – articolo 11 del regio decreto 31 maggio 1928 n. 1334 – danneggerebbero gli odontotecnici italiani anziani proprietari di gabinetto dentistico.

Questa disposizione di sanatoria non costituirebbe un pericoloso precedente nella legislazione italiana ed una grave deroga al diritto positivo italiano, che in questo campo dell'assistenza dentistica annovera già vari e numerosi provvedimenti di sanatoria.

Li ricordiamo:

1) la legge 31 marzo 1912 n. 298, ammise a continuare il pubblico esercizio professionale quei dentisti pratici che avessero dimostrato la loro idoneità mediante la presentazione di titoli (e ciò per coloro che esercitavano pubblicamente dalla maggiore età da 15 anni) mediante l'esperimento di pubblico esame (per coloro che esercitavano, alle precedenti condizioni, da 8 anni);

2) il decreto legge 6 settembre 1917 n. 1487, istituì, per la durata della guerra 1915-18, una speciale categoria di aspiranti dentisti, compresi fra i sottufficiali e ufficiali, alla quale potevano appartenere quelli che avevano conseguito soltanto l'abilitazione della sessione di esame del 1912;

3) il regio decreto legge 28 marzo 1923 n. 795 ammetteva in via definitiva ad esercitare l'odontoiatria nel territorio italiano tutti coloro che erano già stati autorizzati in via provvisoria all'esercizio della dentistica con il decreto luogotenenziale 22 agosto 1915 n. 1311, a seguito del rimpatrio a causa della guerra;

4) la legge 23 giugno 1927 n. 1187 ammetteva a sostenere un esame per conseguire l'abilitazione al pieno esercizio dell'odontoiatria tutti i dentisti concessionari delle provincie ex-austriache (odontotecnici con pratica novennale);

5) il regio decreto 14 giugno 1928 n. 1630 autorizzava ad esercitare la odontoiatria in tutti i territori italiani i dentisti che esercitavano pubblicamente tale professione nella città di Fiume, purché avessero conseguito l'autorizzazione o del Ministero dell'interno di Budapest o dal Governo dello Stato Libero di Fiume, sino all'annessione all'Italia;

6) il 25 aprile 1933 il Capo del Governo e Ministro dell'interno presentò il disegno di legge n. 1711 per « la sistemazione giuridica di alcune categorie di dentisti pratici », ma, per ragioni politiche dell'allora partito nazionale fascista. tale disegno di legge fu ritirato con R.D. 11 dicembre 1933;

7) la legge 25 giugno 1940 n. 1066 ed il regio decreto 17 agosto 1941 n. 1269, regolamento di esecuzione della legge predetta, concedevano la facoltà di esercitare la professione in Italia ai cittadini rimpatriati per la guerra, che avessero regolarmente esercitato di fatto nel paese estero di provenienza, un'attività professionale da almeno 18 mesi alla data del loro rimpatrio, per il cui esercizio nel paese estero non fossero richiesti particolari titoli professionali o di studio;

8) il decreto del Capo provvisorio dello Stato per gli esercenti l'attività dentistica in possesso della cittadinanza del Territorio Libero di Trieste (*Gazzetta Ufficiale* del 14 ottobre 1947 n. 236);

9) l'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio ai dentisti pratici muniti di autorizzazione del Governatorato della Libia e rimpatriati in Italia per la guerra;

10) il recente « pacchetto » degli accordi per l'Alto Adige comprende l'autorizzazione all'esercizio della dentistica ai dentisti pratici ex-optanti la cittadinanza germanica.

Innumerevoli poi le iniziative legislative a favore dei dentisti pratici, dall'anno 1945 ad oggi. Vogliamo citare soltanto, per il suo alto significato, il disegno di legge presentato alla Assemblea Costituente il 25 marzo 1948 dallo attuale Presidente della Repubblica Giuseppe Saragat, allora Vice Presidente del Consiglio, per la concessione della sanatoria ai dentisti pratici, poi decaduto per la chiusura dell'Assemblea Costituente medesima.

E, pur non essendo un documento legale, si può ricordare tuttavia che con lettera n. 1.111/1.178 in data 23 giugno 1950 diretta alla Segreteria Generale della Camera dei deputati, all'ufficio studi e legislazione della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai Ministri della pubblica istruzione e del tesoro, l'allora Alto commissario per la sanità dopo aver argomentato:

a) che i dentisti pratici esercitano già di fatto la professione di odontoiatri, con il tacito consenso delle autorità preposte alla vigilanza sull'esercizio delle professioni sanitarie;

b) che tali circostanze hanno determinato il sorgere ed il consolidarsi di particolari situazioni economico-professionali (comprendenti anche l'investimento di notevoli capitali per l'attrezzatura di gabinetti dentistici) il cui improvviso sovvertimento non risulterebbe né agevole né equo;

c) che le esigenze dell'assistenza odontoiatrica della popolazione non potrebbero in nessun caso, specie per quanto concerne i centri abitati minori, essere sufficientemente soddisfatte dalle prestazioni del limitato numero di medici che attendono all'esercizio della odontoiatria, ecc.,

concludeva « questo Alto Commissariato non sarebbe alieno dall'esprimersi in senso favorevole, pur essendo contrario in linea di principio, alla concessione ai dentisti pratici dell'abilitazione all'esercizio della professione odontoiatrica ».

Nel 1950 la popolazione italiana raggiungeva i 44 milioni, i medici specialisti erano 4.000.

Nel 1970 la popolazione italiana raggiunge i 54 milioni, i medici dentisti specializzati sono 5.000.

In merito non occorrono eccessivi commenti.

I dentisti pratici tedeschi, infine, che a seguito dei Tratatti della CEE, potranno stabilirsi ed esercitare la professione in Italia, furono in numero di oltre ventimila « sanati » con una legge speciale della Repubblica Federale della Germania, nell'anno 1952, all'atto dell'entrata in vigore della nuova legislazione che introduceva in quel paese l'obbligo del possesso del diploma di dentista, conseguito dopo un corso di 5 anni di odontoiatria presso le apposite facoltà universitarie tedesche.

Sarebbe perciò logico e ragionevole, all'entrata in vigore dei trattati della CEE, riservare un uguale e pari trattamento ai dentisti pratici italiani.

Se valesse ancora, in opposizione, l'argomento della salute pubblica in pericolo per questo provvedimento, si dovrebbe impedire anche l'accesso in Italia ai dentisti pratici tedeschi « sanati », ai dentisti francesi e olandesi non laureati, e si dovrebbe anche modificare la disposizione del recente « pacchetto » degli accordi per l'Alto Adige.

Onorevoli colleghi, per questi motivi sottoponiamo al vostro esame un progetto di legge che si propone di armonizzare la situazione degli odontotecnici italiani a quella degli altri paesi della CEE.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Tutti coloro i quali, all'entrata in vigore della presente legge, abbiano esercitato abitualmente e direttamente, da almeno 10 anni a partire dalla maggiore età, l'attività professionale di assistenza ai pazienti per l'odontoiatria e la protesi dentaria, e siano in possesso, pure da almeno dieci anni a partire dalla maggiore età, dell'attestato di abilitazione all'esercizio dell'odontotecnica, potranno richiedere l'abilitazione all'esercizio dell'attività professionale dell'odontoiatria e della protesi dentaria ad una speciale Commissione che esprimerà giudizio insindacabile sulla base dei titoli e documenti.

ART. 2.

Le norme per la composizione della Commissione e le modalità relative all'esame dei titoli e dei documenti di cui al precedente articolo, saranno stabilite in apposito Regolamento da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministero della sanità di concerto con i Ministri della pubblica istruzione e del lavoro e previdenza sociale.

ART. 3.

Gli abilitati all'esercizio dell'attività professionale dell'odontoiatria e della protesi dentaria verranno iscritti nell'albo aggiunto dell'Ordine dei medici.

ART. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.